

MEMORANDUM D'INTESA
TRA
IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
E
IL MINISTERO DELLA SALUTE DEL MONTENEGRO
SULLA COLLABORAZIONE
NEL CAMPO DELLA SALUTE E DELLE SCIENZE MEDICHE

IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA SALUTE DEL MONTENEGRO (in seguito denominati "Le Parti"),

ANIMATI dalla volontà di sviluppare, nei settori di propria competenza, una fruttuosa collaborazione tra i loro rispettivi Paesi nel campo della salute e delle scienze mediche,

CONVENGONO quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti favoriranno la collaborazione nel campo della salute e delle scienze mediche ispirandosi ai principi di uguaglianza, parità fra i generi, reciprocità e mutuo beneficio.

I settori specifici della collaborazione saranno stabiliti congiuntamente, tenendo in considerazione gli interessi delle Parti.

ARTICOL02

Le Parti si adopereranno per favorire:

- lo scambio di informazioni e documentazione in materia di salute in settori di interesse comune;
- lo scambio di esperti, visite di delegazioni e la partecipazione di specialisti a conferenze e incontri scientifici organizzati da ciascuna delle Parti stesse;
- lo scambio di specialisti per motivi di studio e consultazioni, come specificato nei Piani di Azione della Collaborazione indicati agli articoli 4 e 6 di questo Memorandum d'Intesa;
- contatti diretti tra istituti e organizzazioni nei due Paesi;
- lo scambio di informazioni sulle nuove apparecchiature, prodotti farmaceutici e sviluppi tecnologici nel campo della salute e delle scienze mediche;
- altre forme di collaborazione nel campo della salute e delle scienze mediche congiuntamente concordate, anche attraverso il ricorso agli strumenti di assistenza di pre-adesione previsti dall'Unione Europea, vale a dire i progetti di gemellaggio amministrativo e lo strumento di assistenza tecnica "TAIEX".

ARTICOLO 3

Le Parti si scambieranno, su richiesta, informazioni su congressi e convegni a carattere internazionale, che trattano aspetti di salute e scienze mediche, che avranno luogo nei loro rispettivi Paesi e il materiale pubblicato in occasione di tali attività.

ARTICOL04

Per dare esecuzione al presente Memorandum d'Intesa, i Ministeri potranno adottare piani di azione della collaborazione in materia di salute e scienze mediche, contenenti le attività da svolgere.

ARTICOLO 5

Le attività previste dal presente Memorandum d'Intesa saranno svolte compatibilmente con i finanziamenti disponibili nei bilanci delle due Parti.

Le spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico delle Parti firmatarie per quanto di rispettiva competenza.

ARTICOL06

Le Parti istituiranno una Commissione congiunta di monitoraggio e coordinamento, finalizzata sia alla valutazione delle priorità nel quadro della collaborazione, anche tramite l'elaborazione di piani di azione della collaborazione in materia di salute e di scienze mediche, sia a tenere periodicamente informati i due Ministeri, sugli sviluppi della collaborazione stessa. La Commissione sarà costituita da almeno tre membri per ogni Parte e sarà guidata, per ciascuna Parte, da un funzionario di alto livello del Ministero della Salute. Tale Commissione si riunirà secondo l'intesa tra le Parti e comunque non più di una volta l'anno e potrà essere affiancata da esperti nelle diverse discipline, designati dalle Parti.

ARTICOLO 7

L'attuazione del presente Memorandum d'Intesa e tutte le attività intraprese in conformità ad esso, saranno soggette alla rispettiva legislazione delle Parti.

Le Parti collaboreranno su una base di eguaglianza, di reciproco beneficio, di condivisione dei risultati e di protezione del diritto di proprietà intellettuale e in conformità alle norme e alle consuetudini internazionali e agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Tutte le informazioni fornite dalle Parti nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa, saranno considerate strettamente confidenziali e non dovranno essere rivelate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte da cui hanno avuto origine.

ARTICOLO 8

Il presente Memorandum d'Intesa produrrà i suoi effetti dalla data della firma.

Il Memorandum d'Intesa rimarrà efficace per un periodo di cinque anni e sarà automaticamente esteso per ulteriori periodi di cinque anni, salvo l'espressa rinuncia di una delle Parti che dovrà essere notificata all'altra Parte almeno sei mesi prima.


ARTICOLO 9

Il presente Memorandum d'Intesa può essere modificato con il consenso reciproco delle Parti.

Ogni modifica del Memorandum d'Intesa diventerà effettiva con le procedure ritenute all'uopo necessarie.


FIRMATO a Roma, il giorno 28 ottobre 2014, in due originali rispettivamente in lingua italiana, montenegrina ed inglese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, il testo in lingua inglese avrà valore prevalente.

PER IL MINISTERO DELLA SALUTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



IL MINISTRO DELLA SALUTE
Beatrice Lorenzin

PER IL MINISTERO DELLA SALUTE
DEL MONTENEGRO



IL MINISTRO DELLA SALUTE
Miodrag Radunović